

QUESTIONI APERTE

Prevedibilità dell'evento rispetto ad una calamità naturale

La decisione

Colpa – Prevedibilità dell'evento – Calamità naturali

Se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore proprio perché non si possono escludere, con valutazione ex ante fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi.

TRIBUNALE DI PESCARA, 23 febbraio 2023 (dep. 22 maggio 2023) – SARANDREA, Giudice dell'udienza preliminare

Disastro di Rigopiano e prevedibilità dell'evento

La sentenza qui annotata ha definito il primo grado di giudizio nel processo celebrato per i drammatici eventi cagionati dalla valanga che il 18 gennaio 2017 si è abbattuta sull'Hotel Rigopiano.

La vicenda ripropone quindi l'annoso e delicato tema dell'accertamento della prevedibilità di una calamità naturale e che la sentenza ha risolto alla luce di un orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo il quale, nella fase di previsione di accadimenti catastrofici di questo genere, il soggetto agente dovrebbe sempre considerare la possibilità che l'evento si verifichi in modo più grave rispetto alle esperienze del passato.

Le seguenti osservazioni sottolineano che una rigida applicazione di questo orientamento, estendendo in modo eccessivo i confini della prevedibilità in concreto, può comportare risultati inaccettabili rispetto alla tradizionale configurazione del delitto colposo.

The disaster of Rigopiano and predictability of the event.

This judgment defined the first instance in the trial held for the dramatic events caused by the avalanche that hit the Hotel Rigopiano on January 18, 2017.

The case re-proposes the longstanding and delicate issue of ascertaining the foreseeability of a natural disaster. In this judgement, the ruling conforms to the constant case law, according to which, at the stage of prediction of such catastrophic occurrences, the subject should always consider the possibility that the event will occur in a more serious way than in past experiences.

The following remarks point out that a strict application of this guideline, overextending the boundaries of predictability of the concrete event, leads to unacceptable results with respect to the traditional configuration of the culpable offence.

SOMMARIO: 1. Cenni introduttivi. – 2. La vicenda. – 3. L'accertamento della prevedibilità di una calamità naturale secondo la sentenza sul disastro di Sarno. – 4. Osservazioni critiche. – 5. Principio di precauzione? – 6. La successiva giurisprudenza sulla prevedibilità delle calamità naturali.

1. *Cenni introduttivi.* Il pomeriggio del 18 gennaio 2017 l'Hotel Rigopiano, situato presso il Comune di Farindola, veniva investito da una valanga di porzioni devastanti.

A causa del violentissimo impatto le fondamenta dell'albergo venivano completamente sradicate dal suolo con il conseguente "scivolamento" della struttura per un lungo tratto verso valle: 29 persone, tra clienti e dipendenti dell'albergo che si trovavano all'interno dello stesso, perdevano la vita mentre altre 9 persone riportavano lesioni.

La catastrofe si è verificata in un contesto di emergenza dovuto alle gravissime condizioni meteorologiche che, già nei giorni precedenti alla valanga, come era accaduto in passato, avevano contribuito a rendere inagibili le strade causando l'isolamento dell'albergo dal quale, per l'appunto, i clienti non si erano potuti allontanare.

La vicenda in esame ripropone quindi i consueti problemi propri della configurabilità e dell'accertamento della responsabilità colposa in relazione alle catastrofi naturali, che hanno indotto la giurisprudenza a delineare specifici criteri concepiti tenendo conto delle caratteristiche di questi eventi assolutamente eccezionali¹.

È sufficiente pensare, a questo proposito, alla posizione espressa da una parte della recente giurisprudenza che si è impegnata nel senso di descrivere secondo quali modalità si dovrebbe procedere nella fase di previsione di una calamità naturale, sottolineando che il soggetto agente dovrebbe sempre considerare la possibilità che l'evento si verifichi in modo più grave rispetto alle esperienze del passato, salvo quando questa ipotesi non possa essere esclusa con certezza².

¹ Il crescente numero di processi celebrati per verificare la correttezza dell'operato svolto dalla Protezione Civile nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità naturali ha chiaramente posto in rilievo tutti i limiti che le categorie classiche del diritto penale incontrano nell'accertamento della responsabilità per eventi dalle proporzioni così macroscopiche. Il punto viene sottolineato anche dalla sentenza che si è pronunciata sulla vicenda Rigopiano, con particolare riferimento al reato omissivo improprio: «Il tema delle posizioni di garanzia [...] assume connotazioni di maggior complessità quando entra in contatto con la normativa sulla protezione civile, posto che la stessa, in ragione della sua struttura dinamica che la caratterizza (e ciò al fine di garantire l'efficacia in sede di intervento d'emergenza) poco si adatta alle vincolanti categorie dogmatiche del diritto penale».

² L'orientamento a cui si è fatto sinteticamente riferimento nel testo, che verrà in seguito esaminato in modo più approfondito, è stato affermato per la prima volta dalla nota sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sul disastro di Sarno (Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, in *Dejure*) e ad esso, pur con talune precisazioni, ha aderito anche la successiva giurisprudenza.

Non si è fatta attendere la risposta critica di una ampia parte della dottrina³ che, denunciando una evidente ed incontrollata dilatazione dello spettro della prevedibilità, ha posto in rilievo come una tale impostazione teorica sottintenda una implicita adesione al principio di precauzione: puntualizzazione dalla quale non potrebbe che derivare l'inconciliabilità di questo indirizzo rispetto alla opinione prevalente di dottrina e giurisprudenza, convergenti nel senso di ritenere che il principio di precauzione non può essere impiegato nell'accertamento della responsabilità colposa⁴.

L'opportunità di riflettere ancora una volta su questo complesso e vivace dibattito si avverte con particolare intensità alla luce della sentenza che ha definito il primo grado di giudizio nel processo celebrato per la nota vicenda di Rigopiano⁵, nella quale la questione della prevedibilità dell'evento costituisce oggetto di puntuale ed esteso approfondimento⁶.

2. La vicenda. La sentenza qui annotata esamina il tema della prevedibilità della valanga secondo diversi punti di osservazione⁷.

³ Sul punto cfr. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale. Paradigmi dell'incertezza nella struttura del reato*, Roma, 2012, 140 ss.; CIVELLO, *La "colpa eventuale" nella società del rischio. Epistemologia dell'incertezza e "verità soggettiva" della colpa*, Torino, 2013, 137 ss.; AMATO, *Attività di protezione civile e responsabilità penale: criticità attuali e prospettive di riforma*, in *Criminalia*, 2015, 401; GIUNTA, *Maxima culpa*, in *Giust. pen.*, 2016, 637; PIERGALLINI, voce *Colpa (diritto penale)*, *Enc. dir.*, Annali, 2017, vol. X, 252; VALBONESI, *Prima tipicità della condotta colposa nelle attività rischiose lecite*, Napoli, 2023, 399.

⁴ In giurisprudenza, in questo senso, cfr. per esempio Cass., Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, in *Dejure*, «L'obbligo cautelare non sorge in base al solo principio di precauzione, e quindi nei casi in cui l'evento dannoso venga ipotizzato in base al semplice "sospetto" che, in presenza di determinati presupposti, possano verificarsi eventi dannosi, quando non esistano conferme scientifiche di questo rischio e neppure massime di esperienza o evidenze empiriche in tal senso».

⁵ La sentenza è stata pronunciata il 23 febbraio 2023 dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Pescara in seguito alla decisione degli imputati di procedere secondo le forme del rito abbreviato. La sentenza è stata confermata, nella parte che qui interessa, dalla Corte di Appello di L'Aquila il 14 febbraio 2024.

⁶ Il presente contributo si concentra quindi prevalentemente sull'analisi della sentenza nella parte relativa al tema della prevedibilità della valanga. Per un puntuale ed approfondito esame della vicenda, e delle numerose questioni giuridiche affrontate nella motivazione, si rinvia al commento di QUARANTA, *La sentenza sul disastro di Rigopiano: "nessun fiocco di neve, in una valanga, si sente mai responsabile"*, in *Cass. pen.*, 2023, 3083.

⁷ La motivazione della sentenza si compone di una parte "teorica" nella quale vengono enunciati i principi di diritto che dovranno trovare applicazione nell'esame delle singole imputazioni ed è in questa sezione che viene puntualmente riportata l'evoluzione della giurisprudenza sul tema della prevedibilità delle catastrofi naturali. In particolare, il tema viene trattato a p. 78 ss.

Sotto un primo profilo, secondo l'impostazione accusatoria sostenuta nel corso del giudizio, gli eventi lesivi che si sono verificati sarebbero causalmente riconducibili all'operato dei dipendenti della Regione Abruzzo e del Comune di Farindola i quali, nella pianificazione del territorio, non si sarebbero attivati nel senso di contrassegnare la zona in cui è stato edificato l'albergo come esposta al rischio di valanghe⁸: si ritiene che se questo adempimento fosse stato correttamente eseguito, ne sarebbe derivata l'attuazione di tutta una serie di cautele a tutela della pubblica incolumità rispetto ai pericoli legati ad un accadimento del genere⁹.

La sentenza ha tuttavia disatteso l'ipotesi accusatoria sottolineando che nel corso degli anni precedenti all'evento non erano mai emersi concreti dati empirici mediante i quali prevedere che nella zona Rigopiano potessero verificarsi valanghe e che avrebbero così imposto il dovere di segnalare questo pericolo¹⁰; si aggiunge che tale obbligo non poteva comunque scaturire dal contenuto dei bollettini del servizio Meteomont che in passato avevano annunciato il rischio di valanghe, in quanto ritenuti avvisi troppo generici: se, quindi, soltanto una logica ispirata al principio di precauzione avrebbe potuto imporre ai dipendenti degli enti pubblici di attivarsi nel senso descritto nel capo di imputazione, ne

⁸ Le omissioni colpose contestate, da un lato, a coloro che nel corso degli anni avevano rivestito funzioni all'interno della Regione e, dall'altro lato, a quelli del Comune, hanno ad oggetto condotte parzialmente diverse: i dipendenti della Regione non avrebbero ottemperato alla redazione della Carta di Localizzazione del pericolo di valanghe, mentre i dipendenti del Comune non avrebbero provveduto all'aggiornamento del Piano regolatore generale e all'aggiornamento del Piano di emergenza comunale. Comunque, sebbene le contestazioni riguardino il mancato adempimento di compiti tra loro diversi, in quanto riconducibili alla differente posizione amministrativa ricoperta, il rimprovero elevato nei loro confronti rimane sostanzialmente il medesimo che si esprime, come sottolineato nel testo, nel non aver segnalato il pericolo di valanghe insistente sulla zona di Rigopiano e che - si assume - avrebbe impedito la verifica degli eventi lesivi.

⁹ Si precisa nel capo di imputazione che «Tali informazioni avrebbero determinato, ad opera del suddetto Comitato che ha il compito di emettere le prescrizioni idonee a salvaguardare la pubblica e privata incolumità dal rischio valanga, l'immediata sospensione di ogni utilizzo nella stagione invernale: quanto meno in occasione dei bollettini valanghe di alto pericolo, del suddetto albergo, fino alla realizzazione di idonei interventi di difesa anti valanghiva (es. ponti, reti ed ombrelli da neve in zona distacco, deflettori da vento in zona distacco, dighe di deviazione in zona di scorrimento, dighe di contenimento/arresto a monte dei fabbricati e della strada) nonché - in alternativa o in aggiunta alle opere difensive - un valido piano di bonifica preventiva degli accumuli nevosi dell'area di distacco mediante procedure di distacco controllato».

¹⁰ Tra le numerose affermazioni in questo senso, per esempio, «non può non notarsi come alcun elemento consentiva di riscontrare una condizione di effettivo rischio valanghivo sull'area» in cui è stato realizzato l'albergo.

conseguenze che l'evento appariva *ex ante* imprevedibile e la responsabilità penale degli imputati deve essere esclusa.

Valutazioni diverse dovrebbero invece essere formulate per quanto riguarda l'operato del Sindaco di Farindola, nei confronti del quale viene sollevata una contestazione per la negligente gestione della concreta situazione di emergenza degenerata nella valanga in quanto il Sindaco, nella sua qualifica di esponente della Protezione Civile, riveste una posizione di garanzia ed è quindi responsabile per l'omesso impedimento degli eventi lesivi causalmente riconducibili ad una catastrofe naturale¹¹.

Il Sindaco è stato accusato di non aver convocato la Commissione valanghe, essendosi così privato del giudizio di un organo tecnico con il quale, una volta prospettato l'imminente pericolo di una valanga, sarebbe stato possibile individuare nello sgombero dell'albergo la misura adeguata ad evitare l'evento.

La sentenza ha ritenuto infondata la prima contestazione, relativa alla mancata convocazione della Commissione valanghe, sottolineando che se nessun concreto dato empirico aveva mai consentito di riconoscere il pericolo al quale era esposto l'albergo, neanche l'organo tecnico preposto – la cui valutazione si sarebbe ovviamente basata su quelle informazioni – avrebbe potuto prevedere lo scenario catastrofico che di lì a breve si sarebbe consumato: questa omissione non avrebbe quindi efficienza causale rispetto all'evento.

Si è ritenuto invece prevedibile l'evento alla luce dei bollettini del servizio Meteomont: tali generici avvisi non avrebbero ragionevolmente consentito di escludere la possibilità che si verificasse una situazione più grave di quelle accadute in passato e avrebbero quindi imposto l'emissione di un'ordinanza di sgombero dell'Hotel.

Non rileva, quindi, che secondo le informazioni a disposizione neanche l'organo tecnico avrebbe potuto prevedere la valanga, né che i bollettini del servizio Meteomont vengano ritenuti inattendibili nella pianificazione del territorio¹²: la gestione di una situazione di emergenza, che può degenerare in una catastrofe, impone che la previsione guardi oltre tutti i rilievi sopra indicati, anche alle conseguenze che non possono essere escluse, ed è sulla base di questo

¹¹ Sul punto cfr. Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, in *Dejure*, «In tema di omicidio colposo plurimo, nel sistema delineato dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (istituzione del servizio nazionale della protezione civile), la gestione dell'emergenza provocata da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo compete al sindaco quale autorità locale di protezione civile e nell'ambito del territorio comunale».

¹² La contraddizione insita in questo ragionamento viene posta in rilievo anche da QUARANTA, *La sentenza sul disastro di Rigopiano*, cit., 3102.

ragionamento che la sentenza qui annotata ha affermato la responsabilità penale del Sindaco per non aver fatto evacuare l'albergo.

3. *L'accertamento della prevedibilità di una calamità naturale secondo la sentenza sul disastro di Sarno.* La soluzione impiegata dalla sentenza qui annotata nell'esame della posizione del Sindaco trova conforto nell'orientamento della giurisprudenza che si è formato e costituito con particolare riferimento alla prevedibilità delle catastrofi naturali e che è stato affermato per la prima volta dalla nota decisione pronunciata dalla Corte di Cassazione sul disastro di Sarno¹³.

Questo orientamento delinea alcuni principi di saliente rilievo sulle modalità con le quali si dovrebbe articolare il giudizio di previsione di una catastrofe naturale, aderendo ad una prospettiva in cui le esigenze di tutela della pubblica incolumità sembrerebbero giustificare un definitivo superamento della tradizionale concezione della prevedibilità in concreto dell'evento lesivo.

Il fatto che un determinato fenomeno naturale si sia verificato in modo eccezionale rispetto ad eventi simili già accaduti in passato – per esempio per la sua gravità o per la sua estensione – non consente ancora di ritenere che esso non potesse comunque essere previsto: considerando che tra le caratteristiche più significative di tali eventi rientra il modo assolutamente improvviso con cui si possono manifestare, è indispensabile compensare questa ontologica incertezza con un comportamento ispirato alla massima cautela, espresso mediante la seguente proposizione: «se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore proprio perché non si possono escludere, con valutazione *ex ante* fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi»¹⁴.

La previsione dell'evento non si dovrebbe quindi esaurire nel semplice confronto con episodi simili accaduti in passato e, alla memoria storica, si dovrebbe

¹³ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, cit. Per un commento a questa articolata decisione cfr. VERRICO, *Le insidie al rispetto di legalità e colpevolezza nella causalità e nella colpa: incertezze dogmatiche, deviazioni applicative, possibili confusioni e sovrapposizioni*, in *Cass. pen.*, 2011, 101; DE SANTIS, *Violazione della regola cautelare formalizzata e prevedibilità/evitabilità dell'evento alla luce di alcuni recenti arresti della IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione*, in *Riv. pen.*, 2011, 1104.

¹⁴ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, cit.

aggiungere sempre l'accortezza di considerare la possibilità che l'evento abbia una evoluzione più grave, precisamente ipotizzando – si badi, non “prevedendo” – «la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare»¹⁵.

L'unica circostanza che consente di derogare a questo modello di comportamento è ritenuta configurabile quando l'ipotesi che l'evento abbia una evoluzione più grave possa essere esclusa con certezza. Alla consueta indagine sull'evento che potrebbe accadere si affianca così una previsione di carattere negativo nella quale si deve valutare, per l'appunto, se l'evento potrà verificarsi secondo la sua manifestazione più catastrofica e, qualora questa prospettiva non possa essere confutata con certezza, il criterio da seguire rimane quello di prevedere il peggior scenario possibile¹⁶.

Ora, è chiaro che se tangibili indici di pericolo consentono di ritenere verosimile che l'evento si verificherà in modo più grave, il soggetto agente non potrà che prevederlo e quanto sopra esposto risulterebbe una superflua precisazione: l'obbligo di previsione configurato da questo orientamento deve quindi essere inteso proprio nel senso di ricomprendere anche tutta una serie di sviluppi causali che, pur non immediatamente rilevabili secondo concreti segnali di allarme, siano astrattamente riconducibili ad una determinata situazione e che – come si accennava – non possano essere esclusi con certezza.

Conforta in tal senso l'esempio addotto a sostegno di questo ragionamento: «se si conosce che un fiume è soggetto a esondazioni la regola cautelare da adottare non è quella di evitare insediamenti abitativi nelle zone storicamente colpite dalle alluvioni – perché è sempre possibile, e quindi prevedibile, che se ne verifichino di più estese – ma quella di escludere questi insediamenti nelle zone che in astratto potrebbero essere colpite da una inondazione di dimensioni maggiori rispetto a quelle storicamente verificatisi (o di costruire argini che

¹⁵ *Ibid.* Sottolinea CIVELLO, *La “colpa eventuale” nella società del rischio*, cit., 140, che il riferimento alla ipotesi più distruttiva dell'evento implica che «il giudizio di colpa (in punto di ‘prevedibilità’ dell'evento tipico) dovrebbe condursi secondo il modello della *worst-case analysis*, ossia ipotizzando pessimisticamente il peggiore evento che si potesse astrattamente immaginare»; analogamente PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., 253, il quale ricorda che l'approccio *max-min* «costituisce un criterio sociologico di valutazione e gestione del rischio, in base al quale, in presenza di decisioni da adottare in stato di incertezza, è da privilegiare quella che massimizza il livello di rischio più infausto allo scopo di minimizzarlo». L'affermazione dell'Autore è contenuta nella nota 190.

¹⁶ In proposito, la sentenza sul disastro di Sarno parla della ipotesi in cui le stesse caratteristiche del fenomeno siano «da sole idonee a fondare un giudizio di esclusione di più gravi conseguenze».

possano prevenire il verificarsi di eventi dannosi in relazione alle inondazioni ipotizzabili)»¹⁷.

Se, quindi, il soggetto chiamato ad operare questa previsione non si dovesse adeguare puntualmente alle indicazioni sopra illustrate, incorrendo in un errore di valutazione sullo sviluppo causale dal quale è derivato l'evento, costui non potrà invocare a propria discolpa il fatto che l'evento si sia verificato in modo imprevedibile.

4. *Osservazioni critiche.* Il presupposto che ispira la riflessione teorica illustrata nel paragrafo precedente è quindi molto chiaro: al cospetto di eventi che non appare ozioso definire ontologicamente imprevedibili, dai quali possono trarre origine effetti disastrosi, non si può che esigere un comportamento improntato alla massima precauzione che si compendia nel dovere di pronosticare l'evoluzione più devastante del fenomeno.

E' fin troppo ovvio affermare che, sul piano concettuale, questa soluzione può apparire ineccepibile quando segnala l'esigenza di non sottovalutare mai sviluppi causali improvvisi rispetto ad eventi eccezionali e potenzialmente catastrofici, ma è altrettanto ovvio rammentare che la correttezza di una teoria si misura anche sulla base delle conseguenze che derivano dalla sua concreta applicazione e, a nostro modesto avviso, estendendo oltre ogni limite i confini della prevedibilità dell'evento, questa concezione può finire per risolversi in una forma di responsabilità oggettiva.

Come abbiamo detto, la sentenza sul disastro di Sarno rimodula in termini certamente significativi la tradizionale concezione della prevedibilità in concreto, sostenendo che essa non sarebbe più unicamente orientata alla rilevazione dell'evento che potrebbe verosimilmente accadere, secondo (anche soltanto) una possibilità confortata dalla migliore scienza ed esperienza e da reali indici di pericolo¹⁸, ma dovrebbe estendersi a considerare una previsione di carattere negativo relativa all'evento di cui non si può astrattamente escludere la verifica.

¹⁷ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, cit. Tale approccio viene definito «alquanto rigorista» da GIUNTA, *Maxima culpa*, cit., 638, il quale trae acutamente le conseguenze che ne dovrebbero conseguire: «Come dire che la vita che si svolge in città come Firenze e Venezia è una plateale, collettiva e perdurante violazione del dovere di diligenza. Morale: per non farsi sorprendere dalla realtà, la prevedibilità deve essere all'occorrenza irrealistica».

¹⁸ GIUNTA, *Maxima culpa*, cit., 637.

E' chiaro che se la previsione viene estesa anche ad una serie di sviluppi causali che sul piano astratto non possono essere esclusi, si potrebbe icasticamente osservare che nessuna ipotesi può essere realmente scartata con certezza¹⁹ e lo spettro della prevedibilità sembra così unicamente rispondere al postulato secondo il quale tutto ciò che in astratto è possibile sarebbe anche prevedibile. Questa tesi - è facile rilevare - annulla completamente il limite della prevedibilità nella imputazione dell'evento e comporta anzi una evidente svalutazione della fondatezza empirica che dovrebbe guidare la previsione²⁰: l'accertamento non si basa più su una possibilità verosimile che l'evento accada, attraverso la quale ricavare soluzioni razionali scientificamente attendibili e commisurate a concreti indici di pericolo, ma apre la strada a valutazioni puramente teoriche che, abbandonate all'arbitrario intuizionismo del singolo, ricalcano quelle ricostruzioni congetturali che la medesima giurisprudenza precisa dovrebbero rimanere al di fuori dell'indagine predittiva²¹.

¹⁹ In questo senso anche CIVELLO, voce *Prevedibilità e reato colposo*, in *Enc. dir., I Tematici, Reato Colposo*, a cura di Donini, Milano, 2021, 1020, secondo il quale l'evento che non può essere escluso «è, per definizione, un avvenimento incontrollabile, posto che quasi nulla, *in rerum natura*, può essere categoricamente escluso, nemmeno la caduta di un meteorite o il crollo di una montagna che, sino a ieri, appariva irremovibile».

²⁰ Nella elaborazione di questo orientamento GIUNTA, *Maxima culpa*, cit., 637, ravvisa infatti un «allentamento della base esperienziale e nomologica della colpa». Secondo CASTRONUOVO, *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2011, 1639 ss., la discussione intorno al fondamento nomologico della regola cautelare costituisce uno dei temi rispetto ai quali più è netta la divisione tra dottrina e giurisprudenza: «In stretta connessione con la concezione "generica" dell'evento quale oggetto della prevedibilità si pone quella ricostruzione delle regole cautelari [...] secondo la quale le stesse non sarebbero necessariamente fondate sul paradigma della certezza scientifica o della elevata credibilità razionale, che riguarderebbe esclusivamente l'accertamento della causalità; bensì su quello della probabilità o possibilità delle conseguenze lesive, purché queste non siano meramente congetturali. Queste situazioni, a giudizio della Corte, sarebbero diverse da quelle considerate dal principio di precauzione, dove si rimane a livello del mero sospetto e si prescinde dalla concretezza del rischio: nei casi presi in esame nelle pronunce menzionate si tratterebbe di ipotesi estranee al principio suddetto, in quanto erano già noti effetti lesivi importanti, pur in una situazione di incompletezza delle conoscenze. Anche sul punto, si registra un dissenso piuttosto netto sul versante dottrinale, quasi unanimemente contrario alla enucleazione di regole "cautelative" di tal foggia, ritenute fondate sulla logica precauzionale. In realtà, crediamo che, nonostante i tentativi di distinguo della Cassazione, non vi siano dubbi sull'appartenenza delle regole in questione quantomeno alla logica precauzionale: il vero problema resta dunque quello della legittimità della nozione di colpa che ne deriva, certamente lontana dal modello teorico classico, di stampo nomologico, fondato su una prevedibilità di conseguenze note, predicabile *ex ante* in termini di certezza scientifica».

²¹ Secondo quanto già statuito da Cass., Sez. IV, 17 maggio 2006, 4675, in *Dejure*, che afferma «La soglia - insita nei concetti di diligenza e prudenza espressamente richiamati dall'art. 43 c.p. - oltre la quale l'agente può prevedere le conseguenze lesive della sua condotta, non è costituita dalla certezza scientifica

Ci sembra che una limpida dimostrazione della plausibilità di questi rilievi sia offerta ancora una volta dalla sentenza sul disastro di Sarno, nella quale si sottolinea che sarebbe stato necessario immaginare la verifica di un evento che neanche gli scienziati avrebbero potuto prevedere²²: quale è quindi il limite della prevedibilità?

Si parla, d'altro canto, di "ipotizzare" lo scenario più catastrofico possibile e non anche di prevederlo²³. L'impiego di questo verbo è certamente corretto da un punto di vista linguistico se posto in correlazione ad un giudizio teorico ma non può che confortare ulteriormente le considerazioni precedenti secondo le quali, in definitiva, l'orientamento qui esaminato finisce per ancorare la previsione a percorsi astratti che prescindono da rilievi scientifici affidabili e da un rischio concreto.

Premesso che una tale soluzione non può che suscitare profonde perplessità, nella misura in cui affida a mere congetture la gestione di così delicate situazioni, nelle quali traspare con chiarezza tutta la difficoltà di prevedere gli incerti sviluppi della natura, appare comunque lecito dubitare del fatto che questa pretesa possa essere concretamente adempiuta nella realtà empirica.

La sentenza sul disastro di Sarno si pronuncia chiaramente in senso affermativo quando richiama la ritenuta – e, a nostro avviso, inesistente – regola di esperienza secondo la quale sarebbe prevedibile un evento di cui non si conoscono

ma dalla probabilità o anche della sola possibilità (purché fondata su elementi concreti e non solo congetturali) che queste conseguenze si producano». Considerazione richiamata peraltro anche dalla sentenza sul disastro di Sarno.

²² Le sentenze di merito avevano escluso la prevedibilità dell'evento sulla base del fatto che il fenomeno si era verificato secondo modalità catastrofiche, mai riscontrate in passato, rispetto alle quali non vi erano approfondimenti scientifici. Tale conclusione è stata così disattesa dalla Corte di Cassazione: «Ma, si dice nelle sentenze di merito, anche gli scienziati ignoravano la possibilità che si verificassero quelle colate rapide di fango che hanno costituito la causa delle morti verificatesi nel nostro caso. Come poteva il sindaco B. – anche se svolgeva attività professionale di ingegnere – disporre di quelle conoscenze specialistiche necessarie che neppure gli scienziati esperti di questi temi hanno dimostrato di avere? Ma questa non costituisce una giustificazione ma, al contrario, una conferma dell'addebito soggettivo».

²³ Critico in questo senso DOVERE, voce *Giurisprudenza della Corte Suprema sulla colpa*, in *Enc. dir., I Tematici, Reato Colposo*, a cura di Donini, Milano, 2021, 585, secondo il quale «Lungi dall'essere un semplice esercizio di stile, tendente ad evitare le ripetizioni terminologiche, menzionare l'ipotizzabilità in luogo della prevedibilità pare allontanare dal rigido ancoraggio al sapere formatosi prima del momento della decisione del garante». Le riflessioni dell'Autore si riferiscono più precisamente alla sentenza pronunciata sull'alluvione di Genova che, aderendo alla impostazione descritta dalla sentenza sul disastro di Sarno, parla egualmente di ipotizzabilità dell'evoluzione più grave dell'evento.

le caratteristiche più decisive e rilevanti per la sua corretta previsione, come per l'appunto le cause, le possibilità di evoluzione e gli effetti possibili²⁴.

Se tale convinzione appare certamente suggestiva per le capacità di previsione che riconosce al soggetto idealmente deputato ad operare in un contesto empirico così incerto, essa si espone ad una insuperabile obiezione sul piano logico: senza concrete ed attendibili informazioni sui dati che concorrono a delineare – pur sommariamente – lo scenario che potrebbe prospettarsi, quale è precisamente l'evento che si scherma dinanzi al soggetto?

L'immagine più verosimile sembra quella di un evento assolutamente indeterminato e rarefatto rispetto al quale la medesima incertezza si estende alla sua possibile spiegazione causale posto che – secondo questa teoria – sembrerebbe potersi prescindere dalla prevedibilità dello sviluppo causale dal quale scaturisce l'evento²⁵.

Quest'ultima sottolineatura rievoca quindi l'annosa questione dell'oggetto della prevedibilità nel reato colposo, sotto il particolare profilo del coefficiente di precisione con il quale si dovrebbe procedere alla descrizione dell'evento²⁶. Il tema si è riproposto all'attenzione dell'attuale dibattito penalistico alla luce di taluni orientamenti della giurisprudenza che hanno patrocinato una descrizione eccessivamente generica dell'evento²⁷ ed è lungo questa tendenza –

²⁴ Questa considerazione viene espressa mediante l'affermazione già riportata nel paragrafo precedente, secondo la quale «se di un fenomeno naturale (o anche cagionato dall'uomo) non si conoscono le caratteristiche fondamentali – in particolare le cause, le possibilità di evoluzione, gli effetti possibili – la cautela che occorre usare nell'affrontarlo per eliminarne o ridurne le conseguenze deve essere ancor maggiore proprio perché non si possono escludere, con valutazione *ex ante* fondata su conoscenze scientifiche affidabili, gli effetti maggiormente distruttivi».

²⁵ Cass., Sez. IV, 3 maggio 2010, n. 16761, cit. Il punto viene espresso nella parte in cui la sentenza traccia la distinzione rispetto al principio di precauzione: «Il principio di precauzione è invocato correttamente nei casi (gli esempi sono noti: le onde elettromagnetiche, la telefonia cellulare, gli organismi geneticamente modificati) per i quali si è rimasti a livello del sospetto che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi in particolare sulla salute dell'uomo. Ben diversi sono i casi di effetti nocivi provocati da sostanze per le quali sono già conosciuti effetti lesivi importanti o per i quali è stata verificata concretamente l'attitudine lesiva anche se non è stato ancora spiegato il meccanismo causale; casi nei quali non ha dunque senso invocare il principio di precauzione».

²⁶ In argomento FORTI, *La descrizione dell'«evento prevedibile» nei delitti colposi: un problema insolubile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1983, 1559 ss.; ID, *Colpa ed evento nel diritto penale*, Milano, 1990, 503 ss.; PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazioni per colpa: prove tecniche di diritto penale del rischio*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 1486; FORNARI, *Descrizione dell'evento e prevedibilità del decorso causale: «passi avanti» della giurisprudenza sul terreno dell'imputazione colposa*, *ivi*, 1999, 719; GIUNTA, *Maxima culpa*, cit., 637; CIVELLO, voce *Prevedibilità e reato colposo*, cit., 1017 ss.

²⁷ Sul punto CASTRINUOVO, *L'evoluzione teorica della colpa penale tra dottrina e giurisprudenza*, cit.,

oggetto di serrate critiche da parte della dottrina – che si allinea anche il criterio formulato dalla sentenza sul disastro di Sarno.

Ma, a nostro modesto avviso, il punto più critico di tutta l'impostazione in esame si rileva nella presa di posizione secondo la quale, nell'oggetto della prevedibilità, non dovrebbe essere ricompreso il decorso causale che sfocia nell'evento, diversamente dalla tesi proposta da una parte autorevole della dottrina che in questa indagine sottolinea proprio l'esigenza di considerare lo sviluppo causale secondo i suoi più significativi passaggi²⁸: esaminando incidentalmente la questione, una volta segnalato che "l'accoglimento della tesi che esclude la rilevanza dello sviluppo causale comporta una ingiustificata moltiplicazione delle ipotesi di responsabilità", le Sezioni Unite nel caso Thyssenkrupp hanno accolto questa soluzione²⁹.

Tale precisazione non si pone il fine di segnalare l'ennesimo contrasto tra dottrina e giurisprudenza – sebbene il fatto che la tesi tradizionalmente proposta dalla dottrina sia stata accolta dalle Sezioni Unite è certamente significativo – quanto piuttosto intende sottolineare che, estromettendo dall'oggetto dell'accertamento la possibilità di immaginare il decorso causale, la prevedibilità non può esercitare la sua consueta funzione nella struttura del reato colposo quale presupposto per l'adozione della regola cautelare, posto che è soltanto mediante una valutazione degli indici di pericolo rilevati nel singolo caso che il soggetto agente è posto nelle condizioni di stabilire secondo quali modalità potrebbe verificarsi l'evento e così selezionare la regola cautelare idonea ad evitarlo.

Se, quindi, l'indeterminatezza che gravita attorno all'evento riguarda ancora prima la sua spiegazione causale, – tutti elementi che inducono a ritenere, in definitiva, che l'evento non sia prevedibile – è certamente difficile affermare

1639.

²⁸ FORTI, *Colpa ed evento nel diritto penale*, cit., 439 ss.; PIERGALLINI, *Attività produttive e imputazioni per colpa*, cit., 1486.

²⁹ Cass., Sez. un., 18 settembre 2014, n. 38343. Per un commento alla sentenza, tra i tanti, si vedano FIANDACA, *Le Sezioni Unite tentano di diradare il "mistero" del dolo eventuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2014, 1938; RONCO, *La riscoperta della volontà nel dolo*, *Ivi*, 1953; DE VERO, *Dolo eventuale e colpa cosciente: un confine tuttora incerto. Considerazioni a margine della sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp*, in *Ivi*, 2015, 77. Più di recente questa tesi è stata ribadita anche dalla sentenza sul disastro di Viareggio (Cass., Sez. IV, 6 settembre 2021, n. 32899, in *Dejure*), per la quale si veda MONGILLO, *Imputazione oggettiva e colpa tra "essere" e normativismo: il disastro di Viareggio*, in *Giur. it.*, 2022, 4, 953.

che esista una regola cautelare, di carattere modale, che puntualizzi in modo preciso ed univoco la condotta diligente idonea ad evitarlo: a meno di non voler ridurre il procedimento di selezione della regola cautelare in un pericoloso arbitrio, è qui evidente la tensione con il principio della necessaria preesistenza della regola cautelare rispetto all'evento lesivo.

Tutte queste considerazioni incrinano sensibilmente la fondatezza della convinzione espressa dalla sentenza sul disastro di Sarno secondo la quale, nonostante non si abbiano così preziose informazioni sull'evento, questo sarebbe comunque prevedibile e consentono quindi di ricondurre la riflessione teorica oggetto delle presenti osservazioni nel quadro di quella tendenza di una parte della recente giurisprudenza sul reato colposo verso la elaborazione di criteri di accertamento inverosimili che, pur idealmente condivisibili, faticano a trovare riscontro nella realtà dei fatti³⁰.

*5. Principio di precauzione.*² Ora, è chiaro che rispetto ad una catastrofe naturale non si può propriamente parlare di incertezza in senso assoluto, quale per l'appunto quella di carattere scientifico tradizionalmente associata al principio di precauzione³¹, sebbene – come nel caso del disastro di Sarno – si possano configurare delle ipotesi in cui le modalità di realizzazione dell'evento risultano di difficile previsione anche per il sapere scientifico.

È certamente significativo, tuttavia, che l'attività di previsione di un fenomeno naturale può talvolta operare in un contesto empirico così incerto nel quale ricorrono quelle condizioni – l'assenza di concreti indici di pericolo e l'impossibilità di stabilire secondo quali modalità si verificherà l'evento – impiegate dalla giurisprudenza nella descrizione del “sospetto”³² di un evento proprio del

³⁰ In questo senso le acute osservazioni di un linguista, COLETTI, *L'agente modello: una sineddoche pericolosa*, in www.discrimen.it, 25 maggio 2023, riferite in particolare alla sentenza sull'alluvione di Genova.

³¹ In argomento, per tutti, cfr. CASTRONUOVO, *Principio di precauzione e diritto penale*, cit.; D'ALESSANDRO, voce *Precauzione (principio di)*, in *Enc. dir., I Tematici, Reato Colposo*, a cura di Donini, Milano, 2021, 975.

³² Cass., Sez. IV, 19 novembre 2015, n. 12478, cit. «La regola cautelare, fondata sulla prevedibilità ed evitabilità dell'evento, ha riguardo ai casi in cui la verifica di questo, in presenza della condotta colposa, può ritenersi, se non certa, quantomeno possibile sulla base di elementi d'indagine dotati di adeguata concretezza e affidabilità, sia pure di solo di consistenza empirica e non scientifica. Essa, invece, non può essere individuata sulla scorta del principio di precauzione, che ha riguardo ai casi in cui si è rimasti al livello del 'sospetto' che, in presenza di certi presupposti, possano verificarsi effetti negativi (in particolare sulla salute dell'uomo) – e dunque quando manchi in senso assoluto una possibile spiegazione dei meccanismi causali o non si disponga di concreti elementi di indagine (sia pure di consistenza

principio di precauzione e che hanno indotto ampia parte della dottrina a segnalare la forte influenza che una logica di stampo precauzionale esercita sull'indirizzo riconducibile alla sentenza sul disastro di Sarno³³.

A tali rilievi critici si potrebbe opporre l'osservazione che l'evento in questi casi non costituisce propriamente un'incognita, un accadimento del tutto sconosciuto, posto che i principi enunciati dalla sentenza sul disastro di Sarno si riferiscono comunque ad ipotesi in cui un determinato fenomeno naturale, già avvenuto in passato, potrebbe nuovamente ripetersi e che quindi l'esperienza acquisita unitamente alla massima accortezza che risiede nell'immaginare il peggior scenario possibile dovrebbero rappresentare una base sufficiente per compensare l'incertezza connaturata ad un evento di cui non si conoscono la spiegazione causale e, in linea generale, i tratti più significativi.

Ma queste obiezioni non inducono tuttavia a modificare le nostre osservazioni critiche.

È chiaro che l'evento su cui si focalizza la previsione non è soltanto il fenomeno naturale in quanto tale, ma comprende anche tutte le conseguenze catastrofiche che esso può cagionare e che richiedono l'attuazione di precise cautele ponderate secondo le circostanze che si presentano nel caso concreto: ritenere quindi prevedibile un evento unicamente perché si sono verificati episodi analoghi in passato appare una soluzione semplicistica del problema, contraria alla ovvia considerazione che ciascun fatto storico vive delle proprie caratteristiche e delle proprie variabili e che non consente di risolvere l'accertamento della prevedibilità secondo modelli formali e preconetti che mortificano la natura necessariamente concreta di questo giudizio.

Eguale nella parte in cui si suggerisce di ancorare la previsione dell'evento alla sua ipotesi più distruttiva³⁴: nessuna valida funzione di orientamento nella

empirica e non scientifica) idonei a formulare attendibili e concrete previsioni circa il ricorso di eventuali connessioni causali tra la condotta sospetta e gli eventi lesivi».

³³ In questo senso gli Autori citati nella nota 3.

³⁴ Senza dimenticare, peraltro, i risvolti pratici assolutamente negativi di una soluzione così drastica, puntualmente descritti da AMATO, *Attività di protezione civile e responsabilità penale*, cit., 403, «A questo punto non resta che prendere atto del fatto che la soluzione prospettata dalla Corte non lascia alcuna alternativa all'agente: egli sarà sempre tenuto a emanare il massimo livello di allerta, poiché ogni altra soluzione lo esporrebbe alla possibilità di dover rispondere penalmente per non aver saputo prevedere l'evento. Non v'è chi non veda, però, come, calata nella pratica, la soluzione in parola sia del tutto disfunzionale, quando non semplicemente illusoria. Infatti, a tacer d'altro, si deve quantomeno osservare come un *modus operandi* di questo tipo finirebbe in breve tempo con il dare luogo a un risultato opposto rispetto a quello voluto. Ciò in quanto, come ampiamente dimostrato dagli studi condotti sul punto - e

rilevazione della regola cautelare sembra potersi riconoscere ad un parametro ancor più generico ed indeterminato del fenomeno di cui dovrebbe costituire la proiezione offensiva, e che rischia anzi di risolversi in una clausola elastica mediante la quale, aprendo la strada a giudizi fondati sul cd. “senno del poi”, pressoché qualsiasi evento potrebbe risultare *ex post* prevedibile.

6. *La successiva giurisprudenza sulla prevedibilità delle calamità naturali.* La soluzione proposta dalla sentenza sul disastro di Sarno risolve l'indagine sulla prevedibilità in un mero esercizio di stile ed è quindi evidente il contrasto rispetto al tradizionale paradigma del reato colposo accolto in dottrina e giurisprudenza, secondo il quale l'accertamento della colpa non può che avvenire in una valutazione “in concreto” mediante i consueti criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento³⁵.

Il problema della eccessiva dilatazione della prevedibilità è stato avvertito da una parte della giurisprudenza successiva che, pur aderendo alla impostazione teorica delineata dalla sentenza sul disastro di Sarno³⁶, ha comunque cercato di mitigare il rigore di questo principio di diritto³⁷.

Questa esigenza risulta chiaramente espressa dalla motivazione della sentenza pronunciata sull'alluvione di Genova³⁸, nella quale si afferma che l'orientamento riconducibile alla decisione sul disastro di Sarno andrebbe «attualizzato e meglio precisato» così da ricondurlo a canoni di «ragionevole prevedibilità e probabilità *ex ante*»³⁹.

come d'altronde è suggerito anche dal senso comune – l'emanazione indiscriminata di messaggi d'allerta, spesso rivelatisi infondati, comporta una repentina perdita di credibilità connessa alla c.d. sindrome da “al lupo al lupo!”, ragion per cui le allerte future avranno un'efficacia e un seguito sempre minore».

³⁵ Si pensi, per esempio, a Cass., Sez. un., 29 maggio 2009, n. 22676, in *Dejure*, anche nota come sentenza “Ronci”, che ha esteso l'ordinario criterio di accertamento della colpa in concreto alla fattispecie prevista dall'art. 586 del Codice penale.

³⁶ Il principio è stato ripreso da Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, cit.; Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16029, in *Cass. pen.*, 2020, 205, con osservazioni di CAROLEO GRIMALDI; Cass., Sez. IV, 13 novembre 2019, n. 29439, in *Cass. pen.*, 2021, 3204.

³⁷ La questione viene sottolineata anche dalla sentenza qui annotata: «L'ipotesi futura, in termini di verifica di eventi dotati di maggior rilevanza va comunque effettuata sempre tenendo conto di un giudizio di ragionevolezza e dunque se è lecito ed anzi doveroso prospettare una maggior estensione di un fenomeno rispetto a quello verificatosi in passato, non può imporsi una valutazione in termini di eccessiva dilatazione dello stesso».

³⁸ Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 22214, cit.

³⁹ *Ibid.*

Si osserva, in particolare, che: «quanto agli eventi naturali o alle calamità che si sviluppino progressivamente, che il giudizio di prevedibilità deve tener conto della natura e delle dimensioni di eventi analoghi storicamente già verificatisi, ma valutando altresì se possa essere esclusa in termini di ragionevole prevedibilità – ovvero, il che è lo stesso, di plausibilità razionale rispetto alla regola cautelare e ai dati di conoscenza del territorio – la possibilità che questi eventi possano avere dimensioni e caratteristiche più gravi»⁴⁰.

L'evoluzione più grave dell'evento dovrebbe così costituirne uno sviluppo ragionevolmente prevedibile⁴¹.

Il riferimento al parametro della ragionevolezza potrebbe anche rappresentare una soluzione condivisibile, se inteso nel senso di circoscrivere l'accertamento della prevedibilità a sviluppi causali verosimili che trovano puntuale riscontro nelle circostanze del caso concreto, tra le quali si dovrebbero considerare – osserva la sentenza – le informazioni disponibili sul territorio interessato. Non si dovrebbe tuttavia trascurare che, richiamando il criterio di ragionevolezza, ovviamente influenzato dalle convinzioni soggettive di ciascuno, soprattutto in relazione ad un giudizio che è essenzialmente casistico come quello di prevedibilità, si ripropone ancora una volta il rischio di avallare facili manipolazioni, delle quali una chiara dimostrazione può essere individuata proprio nel ragionamento che la sentenza qui annotata ha elaborato nell'analisi della posizione del Sindaco di Farindola.

Aderendo a questo più recente intervento della giurisprudenza, la sentenza è per l'appunto investita del compito di verificare se la valanga costituisca uno sviluppo più grave ragionevolmente prevedibile rispetto alle situazioni di emergenza accadute in passato, quando simili condizioni meteorologiche avevano comportato esclusivamente l'isolamento stradale dell'albergo.

Un'annotazione preliminare, a questo proposito, appare decisiva: come puntualmente ricostruito anche dalla sentenza in commento, la zona Rigopiano non era mai stata colpita da una valanga ed è quindi evidente che questo catastrofico avvenimento rappresenta un evento nuovo e diverso che, per quanto più grave, non può essere equiparato alle situazioni meteorologiche

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Sottolinea NAPPI, *La prevedibilità nel diritto penale. Contributo ad un'indagine sistemica*, Napoli, 2020, 379, che l'impiego dei canoni della "ragionevole prevedibilità" e della "plausibilità razionale" poteva già essere ricavato dalla sentenza sul disastro di Sarno nella parte in cui si fa riferimento al parametro dell'*homo eiusdem conditionis et professionis*.

emergenziali occorse in passato. Se, quindi, la valanga si inserisce in quel particolare contesto come un accadimento unico, che non aveva alcun precedente storico analogo, non appare corretto impiegare nella vicenda in esame i principi espressi a partire dalla sentenza sul disastro di Sarno posto che essi – come ribadito in precedenza – sono stati elaborati con particolare riferimento alle ipotesi in cui la previsione abbia ad oggetto un fenomeno naturale che si verifica con una certa frequenza⁴².

Ciò premesso, come anticipato, la sentenza qui annotata ha ritenuto che il contenuto dei bollettini del servizio Meteomont avrebbe costituito un segnale di allarme sufficiente per prevedere ragionevolmente che dalle condizioni meteorologiche descritte potesse derivare una valanga, per quanto sia noto che tali avvisi, dal valore abbastanza generico, devono essere necessariamente letti in connessione a tutte le informazioni a disposizione sul territorio al quale la relativa segnalazione si riferisce e, sul punto, la motivazione della sentenza chiarisce costantemente che nessuna evidenza scientifica confortava la possibilità che si realizzasse un evento che mai prima di quel momento si era materializzato in quella zona.

Queste rapide considerazioni sul merito della vicenda dimostrano che anche il (presunto) limite della ragionevolezza può essere eluso e – consentendo di ritenere prevedibile anche un evento nuovo e diverso rispetto ai suoi “precedenti” – si espone quindi alle medesime osservazioni critiche sviluppate in precedenza, nella misura in cui vengono poste a fondamento della previsione valutazioni prive di qualsiasi riferimento empirico, secondo una prospettiva contraria al più comune buon senso: giova rammentare ancora una volta, infatti, che la sentenza qui annotata ha affermato la responsabilità del Sindaco per non aver previsto un evento che, sulla base di tutti i dati a disposizione, nemmeno la Commissione valanghe avrebbe potuto immaginare.

Si deve comunque aggiungere che nella giurisprudenza si rilevano anche decisioni le quali, mostrandosi insensibili alla eccessiva dilatazione dell’obbligo di previsione patrocinato dalla posizione prevalente, ribadiscono la necessità di un giudizio in concreto della prevedibilità e che dovrebbero costituire il punto di partenza per una necessaria rimeditazione dei criteri impiegati per questi difficilissimi accertamenti.

⁴² È la medesima sentenza sul disastro di Sarno a riconoscere espressamente che se un determinato fenomeno naturale non si è mai verificato in precedenza la possibilità di prevederlo risulta più limitata.

La sentenza pronunciata dalla Corte di Cassazione sull'alluvione di Messina⁴³, conformemente ad un accertamento della prevedibilità in concreto, sottolinea che questa indagine non può essere circoscritta alla mera constatazione che in passato si sono verificati episodi analoghi, né che l'obbligo di attivarsi può scaturire da dati empirici eccessivamente generici – come per esempio avvisi meteorologici diramati dalla Protezione Civile – dai quali non traspare un rischio tangibile⁴⁴: il punto fondamentale di questa valutazione riguarda esclusivamente la possibilità di prevedere, secondo concreti ed affidabili indici di pericolo, secondo quali modalità potrebbe verificarsi l'evento⁴⁵.

Come sottolineato anche da autorevoli giuristi⁴⁶, per evitare che la colpa ecceda nella precauzione, la prevedibilità in concreto costituisce l'unico criterio che consente di differenziare nettamente situazioni in cui si registra una pericolosa sottovalutazione dei segnali di allarme rilevati – errori che sono chiaramente rimproverabili – da ipotesi nelle quali l'impiego di formule astratte ed inverosimili, risolvendosi in una evidente forma di responsabilità oggettiva, sembra unicamente dettato da esigenze di giustizia sostanziale⁴⁷.

⁴³ Cass., Sez. IV, 12 aprile 2019, n. 16029, cit. Per una ricostruzione della vicenda cfr. NAPPI, *La prevedibilità nel diritto penale*, cit., 361 ss.

⁴⁴ Il principio di diritto affermato da questa decisione suona infatti come segue: «Nel caso di calamità naturali, il giudizio di prevedibilità dell'evento dannoso – necessario perché possa ritenersi integrata la colpa – non può fondarsi esclusivamente sull'essersi in passato già verificati eventi analoghi, in quanto tale giudizio va compiuto *ex ante* e in concreto. (Fattispecie in tema di responsabilità di un Sindaco per omicidio colposo plurimo, verificatosi a causa di un intenso nubifragio che aveva causato frane e colate detritiche che avevano devastato centri abitati, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva, nonostante la verifica negli anni precedenti di fenomeni con caratteristiche simili, escluso la prevedibilità in concreto dell'evento, in ragione della genericità degli avvisi della protezione civile sul rischio idrogeologico e sulle condizioni meteorologiche)».

⁴⁵ Il ragionamento viene infatti impostato in questo modo: «Il tema nodale del processo è stato allora – seguendo tale percorso argomentativo giuridicamente ineccepibile – se l'evento meteorologico che ha colpito (*Omissis*) e (*Omissis*) fosse o meno concretamente ipotizzabile, se cioè fosse o meno ragionevolmente prevedibile che detti centri venissero interessati da imponenti movimenti detritici in occasione di intense precipitazioni e, ancora, se fosse possibile prefigurarsi con tratti di adeguata concretezza, l'effetto distruttivo che da queste ultime sarebbe provenuto per le persone e per le cose lì presenti».

⁴⁶ Per tutti, in questo senso, il chiarissimo punto di vista di BRICCHETTI, in *La Protezione civile nella società del rischio. La responsabilità del Sistema e dei diversi attori nelle prospettive di riforma legislativa*, Pisa, 2016, 32, «Sono convinto che l'unica ancora sia, nel giudizio sulla colpa, rifarsi alla prevedibilità in concreto dell'evento da accertarsi in termini rigorosi. Nel terreno della precauzione manca questo accertamento rigoroso. E proprio per questo la precauzione deve stare fuori dalla colpa penale».

⁴⁷ PIERGALLINI, voce *Colpa*, cit., 254.